INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E MARITTIMO

Art. 16

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanita' e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita' dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresi' le modalita' di utilizzazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1995, non più in vigore dal 23 aprile 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-favore-del-settore-portuale-e-marittimo-1995/art-16-acquisto-e-installazione-sistemi-di-controllo-dei-metalli-radioattivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it